

POR FESR LAZIO 2007-2013

Avviso pubblico “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”

FAQ

Quesito n. 1

Il Bando PSOR al punto “n” delle premesse definisce “impianti di produzione di energia rinnovabile” l’energia prodotta da impianti che si avvalgono di energia non fossile come definiti all’art 2 D.Lgs 387/2003 (che prevede espressamente la fonte idraulica)

L’Art 8 del Bando (cumulo di incentivazioni) prevede la cumulabilità degli incentivi alla produzione di energia elettrica che consente il riconoscimento dei cd Certificati verdi.

Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008 (Legge 244/07 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e Decreto Ministeriale 18/12/2008) ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, in alternativa ai Certificati Verdi, per gli impianti di piccola taglia entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 e con potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW, (0,2 MW per gli impianti eolici).

I produttori, infatti su loro richiesta alternativamente ai certificati verdi, possono richiedere ed usufruire di un nuovo regime semplificato per l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte, per un periodo di 15 anni ed un interlocutore unico, il GSE, con il quale stipulare le convenzioni.

Ora dal momento che il suindicato art. 8 al punto a) prevede la cumulabilità del finanziamento con il meccanismo dei Certificati verdi, essendo il regime della cd Tariffa Omnicomprensiva un sistema alternativo ai certificati verdi (per il quale evidentemente i presupposti sono esattamente gli stessi) si ritiene che per tale fattispecie si possa applicare la cumulabilità.

Si richiede una precisazione circa la cumulabilità o meno e, nel caso contrario, l’indicazione del riferimento normativo a tale non ammissibilità.

Riteniamo che la tariffa onnicomprensiva, per le produzioni di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico sia cumulabile con le incentivazioni previste dal presente Avviso Pubblico; ciò in virtù di quanto disposto da Decreto del 6 luglio per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, che, all’art. 3, stabilisce l’estensione del periodo di incentivazione per impianti che entrano in funzione dopo il 31/12/2012, ed, all’art. 7 comma 4, prevede come meccanismo alternativo di incentivazione una tariffa onnicomprensiva ed, infine all’art. 29 comma ..., pur sancendo il principio di non cumulabilità fa salve le disposizioni dell’art. 26 del Decreto n. 28 del 2011 tra cui al comma 2 punto a) dello stesso decreto si sancisce la cumulabilità con Fondi di garanzia e Fondi di rotazione.

Quesito n. 2

Si ipotizza una domanda connessa con la realizzazione da parte di una azienda energetica di un impianto da 300 KW da fonte idraulica che dovrebbe cedere l'energia in rete ed essere contrattualizzata con il GSe.

La produzione di energia quindi è solo per la vendita e non per l'autoconsumo; dal testo del bando non è chiaramente specificata l'esclusione di tale fattispecie.

Nella fattispecie specifica la produzione di energia è consentita visto che la fonte non è fotovoltaica.

Quesito n. 3

Come si configurano interventi di modifica/ampliamenti degli impianti in relazione alla valutazione del rapporto kWh risparmiato rispetto ad ogni euro investito ($> 0,75$)? Nel caso l'intervento veda modifiche agli impianti ma anche la messa in funzione di impianti di produzione da fonte rinnovabile (es. collettori solari) questi entrano o meno nel calcolo dei kWh risparmiati?

I collettori solari non possono rientrare nel calcolo dei kWh risparmiati in quanto non agevolabili.

Quesito n. 4

Quali sono i criteri specifici con cui verranno valutati gli interventi presentati?

I criteri specifici sono quelli indicati nell'avviso pubblico art. 2 lettere m., n. e o. gli altri criteri dipendono dalla richiesta di agevolazione e dalla sua ammissibilità nel merito agevolativo (requisiti formali e sostanziali) nonché dal merito creditizio del soggetto richiedente, così come previsto dall'Avviso pubblico. Si ricorda che la valutazione di merito creditizio è fatta dalla banca prescelta dal beneficiario e non è contestabile da Sviluppo Lazio.

Quesito n. 5

L'art. 9 – comma 2 – lettera i, prevede la presentazione di una perizia, secondo format predisposti da Sviluppo Lazio.

Tale disposizione viene ribadita nel formulario, al punto 6, senza però specificare il suddetto format.

Il format della perizia è pubblicato sul sito, nella pagina dedicata all'intervento, nell'area "documentazione di riferimento"

Quesito n. 6

Come viene calcolato il contributo in conto interesse sull'importo del 75% dei lavori e viene dato a tutti il metodo di calcolo? Tale informazione risulta necessaria per le aziende che hanno già usufruito di aiuti in de minimis per determinare il valore che si va a sottrarre al de minimis rimanente dell'azienda.

Quanto al calcolo degli interessi. Tecnicamente non si tratta di un contributo in conto interessi in quanto Sviluppo Lazio fornisce alla banca il 75 % dell'ammontare di ciascun finanziamento erogato (a titolo di provvista agevolata), per cui su questa quota viene applicato un tasso d'interessi "agevolato".

L'ammontare dell'agevolazione, in termini di ESL viene calcolata sulla base di quanto definito dalla comunicazione della C 2008 C1402 (allegata alla presente). Il calcolo viene fatto direttamente da Sviluppo Lazio sulla base della dichiarazione fornita dalle imprese relativa alla quota di contributi a titolo di de minimis di cui hanno beneficiato nel triennio e sulla base della classe di rating comunicata dalla banca, nonché del tasso euribor vigente alla data di concessione dell'agevolazione.